
CODICE DEONTOLOGICO

**PROFESSIONISTA TECNICO SANITARIO
LABORATORIO BIOMEDICO**

**Commissione d'Albo Nazionale
Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico**

PREFAZIONE

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

TITOLO 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E AMBITO DI INTERVENTO (art. 1- 4)

TITOLO 2 PRINCIPI VALORIALI (art. 5- 8)

TITOLO 3 CONDOTTA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE (art. 9- 13)

TITOLO 4 COMPETENZE E FORMAZIONE PERMANENTE (art. 14- 20)

TITOLO 5 RELAZIONI E RAPPORTI PROFESSIONALI (art. 21- 24)

TITOLO 6 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (art. 25- 29)

TITOLO 7 UNIVERSITA' E STUDENTI (art. 30- 34)

TITOLO 8 TECNOLOGIE, BIOSICUREZZA E AMBIENTE (art. 35- 38)

TITOLO 9 SALA SETTORIA, BIOBANCA E TEST GENETICI (art. 39- 45)

TITOLO 10 MEDICINA MILITARE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SPERIMENTAZIONE ANIMALE (art. 46- 49)

TITOLO 11 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME SANZIONATORIE (art. 50- 52)

DISPOSIZIONE FINALI

Prefazione

La conoscenza che possediamo è il portato principale dell'attività dell'intera storia della nostra professione. Ne è l'espressione distintiva, quasi la *caratteristica specifica specificatrice*, si potrebbe dire con Aristotele, se non fosse che ritrovamenti paleontologici relativi ad altre specie del nostro medesimo genere *Homo* hanno mostrato che si tratta, piuttosto, di una caratteristica di un intero genere, del nostro *Genus*.

Sorge di qui la possibilità di porsi domande, avanzare problemi da risolvere, figurarsi situazioni alternative e futuri possibili nella cui direzione imprimere uno sviluppo nel decorso dell'attualità.

La conoscenza, in effetti, concerne prima e maggiormente il *problem setting* che il *problem solving*, che pure sembra monopolizzare il fine del nostro sistema educativo.

Nella conoscenza, dunque, abbiamo a che fare con profondità sedimentate nel corso del tempo che dobbiamo affrontare se vogliamo capire la nostra *conoscenza attuale*.

Le competenze rappresentano la capacità di unire conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche e utilizzarle nello studio e nello sviluppo personale.

In questa ottica, il futuro professionista sanitario viene considerato nella sua totalità di persona e si chiede alla scuola di formarlo in modo che non possieda solo conoscenze e abilità, ma anche competenze che lo seguiranno nella sua vita personale e professionale.

Il Codice della professione segue i dettami etici della Costituzione Etica della Federazione Nazionale Ordini dei TSRM PSTRP che riconosce il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico come professionista sanitario e come persona; riconosce al cittadino il diritto alla cura universale, riconosce una politica sanitaria inclusiva, riconosce la società, riconosce nella scienza e nella prevenzione l'arma più efficace, tenendo conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e nelle buone pratiche.

Questi elementi sono necessari per la costruzione di un modello della comunicazione codificato nel nostro Codice Deontologico in cui la professione si adopera per affrontare le ambiguità e i dilemmi connaturati al suo esercizio, anche attraverso pratiche riflessive e processi decisionali orientati a risultati etici.

Il Codice, diretto al Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è la chiave interpretativa attraverso la quale cogliere il senso della professione, nella affermazione di questi principi ispirati ai basilari valori del rispetto della vita e della dignità della persona, nella capacità di tutelare i principi costitutivi della dignità della professione, di garantire il decoro professionale degli iscritti e di mantenere alla professione un fondamentale ruolo sociale.

Per questo motivo il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico deve con costanza migliorare le proprie capacità e conoscenze e garantire il corretto esercizio della professione secondo i principi di autonomia intellettuale, trasparenza, lealtà e qualità della prestazione, indipendentemente dalla propria posizione e dal ruolo ricoperto nell'attività lavorativa e nell'ambito professionale.

L'obiettivo è di sfruttare anche le opportunità delle nuove tecnologie e degli strumenti di sanità digitale con particolare riferimento alla Telemedicina.

La sfida chiave è quella dell'integrazione sia verticale sia orizzontale dei processi, che abbracciano un ampio ventaglio di professionisti e strutture, per i quali vanno definiti nuove articolazioni professionali e nuovi standard.

La disponibilità di strumenti digitali e tecnologie innovative offre ai professionisti sanitari la possibilità di riprogettare alla radice il sistema-salute verso un vero e proprio ecosistema dell'innovazione, attraverso servizi di *hi-tech*.

Per la realizzazione di un'assistenza continuativa e multidimensionale, multidisciplinare e multi-livello capace di generare progetti di cura personalizzati a lungo termine diventano quindi fondamentali i professionisti sanitari e le scelte degli strumenti di governance e di programmazione. In tale prospettiva, considerata la complessità delle reti assistenziali sul territorio, si evidenzia la rilevanza d'impiego anche del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico che assume un ruolo primario nei nuovi modelli di servizi territoriali che tengono conto della molteplicità di variabili in gioco non solo di tipo clinico e professionale ma anche di natura organizzativa e di sistema.

In linea generale, emerge un quadro di piena cognizione sulle reali possibilità di sviluppo del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Nella medicina moderna, diagnosi e terapia sono due aspetti strettamente integrati del trattamento di qualsiasi malattia, e questo, è ancora più vero nel caso della diagnostica biotecnologica, finalizzata allo sviluppo di nuovi metodi e strumenti di analisi basati sulla biologia molecolare, la genetica, le nanotecnologie, l'immunochimica e l'epigenetica.

E' quindi necessaria una riflessione sulla qualità della formazione, aggiornando i percorsi formativi e ripensando anche approfonditamente il profilo che sarà funzionale al sistema.

Questa premessa è necessaria per comprendere che le strade per potersi specializzare sono molto diverse, ed esiste la possibilità di ricoprire posizioni che possono portare esiti positivi sui pazienti/utenti.

Con il passaggio ad **ordine professionale** e con le maggiori responsabilità di cui siamo investiti come professionisti, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico si pone come obiettivo primario la rivisitazione dei piani di studio del Settore Scientifico Disciplinare e dei ruoli necessari all'esplicazione delle attività didattiche. Nonostante una corretta applicazione dell'organizzazione dei Corsi di Laurea pressoché in tutti gli Atenei Italiani, si evidenzia come ci sia la necessità di avere nuovi modelli formativi che devono corrispondere a un approfondimento delle conoscenze di base e dei livelli superiori in relazione alle mutate esigenze del mondo del lavoro. Ai fini dell'espletamento di queste nuove esigenze è appropriato sostenere che oltre ad adeguati piani di studio sia fondamentale che i criteri di assegnazione delle docenze siano orientati verso professionisti del settore con laurea specialistica/magistrale preferibilmente incardinati nel sistema come professori universitari.

Roma 19 dicembre 2021

Saverio Stanziale

Presidente Commissione Albo Nazionale Tecnici Sanitari Laboratorio Biomedico

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Il Codice deontologico del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico identifica le regole, ispirate ai principi etici definiti nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM PSTRP), che disciplinano l'esercizio professionale dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico iscritti all'Albo professionale o all'Elenco speciale ad esaurimento.

TITOLO 1 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E AMBITO DI INTERVENTO

ART. 1)

Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, di seguito denominato TSLB, è il professionista sanitario in possesso di Laurea o titolo equipollente, ovvero equivalente, abilitato all'esercizio della professione, che eroga servizi alla persona, al fine di tutelarne e favorirne la salute, attraverso la realizzazione di specifici interventi in ambito sanitario.

Il Codice Deontologico è l'insieme di regole, principi, consuetudini di autodisciplina, al quale il TSLB deve ispirarsi nell'esercizio della professione, a tutela della persona, della collettività, del decoro e della dignità professionale.

ART. 2)

Il TSLB opera con autonomia professionale e responsabilità, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Codice deontologico, nella prevenzione e promozione della salute, nella diagnosi, nella cura e nella ricerca, ai fini del miglior servizio alla persona nell'interesse della stessa e della collettività.

Il TSLB opera all'interno di organizzazioni, pubbliche o private, con rapporto di lavoro dipendente o libero professionale, realizzando modalità di cambiamento e di crescita continua e rielaborando costantemente le proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

ART. 3)

Il TSLB, con l'iscrizione al proprio Albo professionale, o con l'iscrizione all'Elenco speciale ad esaurimento, manifesta l'appartenenza alla qualifica professionale e l'accettazione dei valori contenuti nel presente Codice deontologico con l'impegno di viverli nel quotidiano; partecipa in maniera attiva ed in piena libertà alle politiche professionali e sanitarie, adoperandosi al miglioramento delle stesse ed adeguandosi alle competenze di altre professioni, senza venir meno alle proprie prerogative.

ART. 4)

Le disposizioni del presente Codice deontologico sono vincolanti e tutti i TSLB, siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici o privati, sono tenuti a conoscerle e osservarle; l'inosservanza di quanto previsto dal presente Codice deontologico, nonché ogni azione od omissione disdicevole rispetto al decoro o al corretto esercizio della professione, è perseguibile disciplinarmente.

TITOLO 2 PRINCIPI VALORIALI

ART. 5)

Il TSLB rispetta i valori e i principi della Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, assumendo un comportamento responsabile di tutela e salvaguardia del diritto alla salute, riconosciuta come bene primario; nell'esercizio della sua professione, il TSLB si attiene a comportamenti tali da onorare la propria categoria, conformandosi a principi etici di integrità e dignità morale e professionale.

ART. 6)

Il TSLB esercita la sua attività secondo le proprie specifiche competenze, nell'interesse della comunità, ponendo al centro la persona, nel rispetto dei suoi valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della sua cultura; durante il suo agire quotidiano, il TSLB tutela la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, indipendentemente dall'età, dall'etnia, dal genere e dall'orientamento sessuale, religioso e politico, prestando la propria opera secondo i principi di giustizia ed equità.

ART. 7)

Il TSLB, secondo il suo dovere morale, opera nella diagnostica, nella sperimentazione, nella prevenzione e nelle attività sanitarie di assistenza e cura, rispettando la persona assistita nelle sue scelte di vita e nella sua concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, con trasparenza e imparzialità; si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che chiedono il suo intervento professionale.

ART. 8)

Nei complessi contesti assistenziali in cui la persona esprime i propri bisogni di salute, il TSLB opera sempre con scrupolo e diligenza, e, conformandosi costantemente al principio di legalità, segnala ogni comportamento di cui viene a conoscenza che sia lesivo della dignità o del prestigio della professione, nonché ogni esercizio abusivo o richiesta di prestazioni non conformi alle norme o al presente Codice.

TITOLO 3 CONDOTTA E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

ART. 9)

Il TSLB promuove la sicurezza delle cure e si assume la responsabilità dei processi e delle decisioni di sua competenza, in osservanza ai principi di condotta professionale dettati dal Codice deontologico nell'esercizio delle sue funzioni; il TSLB si avvale di evidenze scientifiche validate dalla comunità scientifica e riconosciute dalle autorità competenti, conformandosi alle linee guida e alle indicazioni legislative.

ART. 10)

Il TSLB si rende parte attiva ed integrante del Governo Clinico ed è responsabile del miglioramento continuo della qualità dei servizi, attraverso la creazione di un ambiente in cui possa svilupparsi l'eccellenza dell'assistenza sanitaria. Nel suo ruolo di esecutore e gestore di processi, il TSLB concorre alla qualità dei campioni biologici, dei risultati dei test diagnostici e dei processi lavorativi dei quali ha la responsabilità, valuta ed agisce nel rispetto di protocolli operativi e procedure, verificandone nel tempo l'efficacia e adeguandole al progresso e all'innovazione scientifica e tecnologica.

ART. 11)

Il TSLB è chiamato ad assumere responsabilità precise rispetto ai problemi ed alle decisioni da prendere, a lavorare per obiettivi e per piani di lavoro all'interno dei quali prendono significato le proprie azioni professionali. Il TSLB è direttamente responsabile della cura e del governo delle tecnologie e dei metodi con cui opera, ne assicura il funzionamento conforme agli standard e partecipa alle scelte strategiche relative alle apparecchiature, strumenti, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, con i quali esplica la propria attività lavorativa e per i quali contribuisce ai processi di sorveglianza.

ART. 12)

Il TSLB è direttamente responsabile dei processi lavorativi di propria competenza, di cui garantisce la tracciabilità, dei dati analitici prodotti, delle attività di pertinenza nei diversi ambiti sanitari in cui opera e di quanto necessario al conseguimento di un referto finale; tale responsabilità è connessa con l'Autorizzazione Tecnica riconosciuta come giudizio qualificante dell'operato del TSLB e atto finale di ogni processo lavorativo di sua competenza.

ART. 13)

In conformità a indicatori e standard di qualità predefiniti, il TSLB valuta e interpreta il risultato della propria attività e, con l'Autorizzazione Tecnica, lo certifica, attraverso l'utilizzo della firma autografa o digitale, formalizzando così gli atti di sua pertinenza e dando valore giuridico ai processi sanitari di competenza.

TITOLO 4 COMPETENZE E FORMAZIONE PERMANENTE

- ART. 14)
Il TSLB svolge attività di analisi, produzione e ricerca, con piena titolarità sui dati ottenuti, su prodotti e servizi erogati, e opera in tutte le fasi del processo analitico e produttivo nei diversi ambiti sanitari di pertinenza, in regime di ordinarietà ed urgenza; il campo proprio di attività comprende le specialità della medicina di laboratorio, igiene e sanità animale, alimentare, farmacia e controllo ambientale.
- ART. 15)
Il TSLB, oltre alla formazione di base, definita dallo specifico ordinamento didattico universitario, amplia le proprie competenze con formazione complementare o post-base, che, qualora normata, individua ed autorizza ulteriori e specifici ambiti di operatività del professionista; tali ambiti si configurano sia all'interno della propria disciplina che in contesti trasversali e gestionali di processo, e sono propedeutici a ruoli e funzioni di esperti e specialisti.
- ART. 16)
Il TSLB, con idonee competenze specialistiche, partecipa al percorso diagnostico-terapeutico, garantendone qualità e sicurezza, della galenica magistrale, delle trasfusioni, della medicina di precisione, del contenimento delle infezioni correlate all'assistenza, della diagnostica citologica, della valutazione macroscopica istologica, delle indagini tossicologiche, della medicina di prossimità, con tecniche avanzate innovative, strumenti di sanità digitale e sistemi informativi dedicati.
- ART. 17)
Il TSLB, è la figura di riferimento per il governo e la gestione dei sistemi diagnostici decentrati in tutte le forme di utilizzo, sia ospedaliere che territoriali, attraverso la responsabilità diretta del corretto utilizzo della strumentazione e della verifica dei dati analitici e del loro allineamento con il laboratorio di riferimento, finalizzata alla miglior comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto l'intervento diagnostico.
- ART. 18)
Il TSLB è la figura di riferimento per l'implementazione e la gestione dei sistemi informativi di Laboratorio e per il corretto utilizzo dei database informatici correlati alle diverse attività sanitarie di pertinenza. Tali competenze sono sviluppate anche attraverso specifici percorsi formativi universitari post-base.
- ART. 19)
Il TSLB mantiene in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi, nell'ambito di una formazione permanente, ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale; adempie agli obblighi formativi previsti dal programma di Educazione Continua in Medicina e dalla normativa vigente, aggiorna le proprie competenze nelle diverse aree specialistiche, individua secondo le proprie necessità idonei strumenti di formazione e partecipa attivamente al lavoro di equipe multi professionale e allo studio della Medicina di Genere.

ART. 20)

Il TSLB partecipa, in tutti gli ambiti lavorativi di pertinenza, al miglioramento continuo della qualità, ai processi di accreditamento, alla gestione del rischio clinico, alla formazione dei neoassunti/neoinseriti TSLB e del personale di supporto, promuovendo in tutti questi contesti la crescita professionale e la trasversalità delle competenze.

TITOLO 5 RELAZIONI E RAPPORTI PROFESSIONALI

ART. 21)

Il TSLB lavora in equipe multi professionali, condividendo con altri professionisti gli obiettivi di salute, riconoscendo e integrando le rispettive specifiche competenze, attenendosi a principi di lealtà e reciproco rispetto, al fine di rispondere con un approccio unitario alla globalità dei bisogni della persona; il TSLB opera nel rispetto di ruoli e funzioni, con consapevolezza del proprio e altrui valore professionale, adottando una comunicazione efficace e un corretto approccio relazionale.

ART. 22)

Il TSLB mantiene rapporti leali e collaborativi con i colleghi e con gli altri Professionisti sanitari e non sanitari, con apertura al confronto e agevolando lo scambio delle rispettive esperienze; in un clima di serena collaborazione, favorisce rispetto e reciproca collegialità, mantenendo una posizione di garanzia derivante dalle proprie conoscenze e capacità a tutela della salute e della sicurezza della persona. Il TSLB pianifica e supervisiona l'attività degli operatori di supporto che ha in affidamento.

ART. 23)

Il TSLB promuove il benessere organizzativo e imposta sul luogo di lavoro rapporti interpersonali improntati alla comprensione e alla correttezza, e contrasta ogni tipo di violenza di genere, psichica o fisica. In caso di constatata violenza psichica o fisica nei propri confronti o di altri, il TSLB è tenuto a darne immediata e circostanziata segnalazione ai diretti superiori o alle autorità competenti.

ART. 24)

Il TSLB prende parte alla relazione di cura con umanità, empatia e gentilezza; nell'ambito della Medicina Territoriale, delle cure primarie e domiciliari, nonché della rete di prevenzione, attraverso l'applicazione di modelli organizzativo-gestionali in sinergia con le altre professioni. Il TSLB instaura con la persona assistita una relazione di fiducia, supportando, educando e informando in relazione alle attività di diagnostica di laboratorio territoriale.

TITOLO 6 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ART. 25)

Il TSLB assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento della propria attività lavorativa, eccezion fatta per le comunicazioni richieste dalla normativa vigente, e si astiene dal ricercare informazioni e dati riservati attraverso mezzi illegali. È obiettivo primario del TSLB garantire e tutelare la sicurezza e la protezione dei dati e delle informazioni riservate o personali relative alla persona, agendo con la massima cautela e cura ed evitando la manipolazione e la divulgazione dei dati sensibili.

ART. 26)

Il TSLB assicura una corretta informazione, sia verbale che scritta, in ordine agli atti di sua competenza e ai fatti significativi della sua pratica lavorativa. Nelle comunicazioni il TSLB assicura, oltre la stretta osservanza della normativa vigente, anche il rigore richiesto dalla professione, nonché il rispetto del presente Codice.

ART. 27)

Il TSLB si impegna ad utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici in conformità alle normative vigenti in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e tutela dei dati sensibili. Nell'utilizzo delle tecnologie garantisce la riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche adottate. Custodisce e non diffonde i codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

ART. 28)

Il TSLB utilizza le reti digitali, il web e i social media, con cautela, e mantiene aggiornate le informazioni, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità. Qualora si trovi ad intervenire pubblicamente, il TSLB ha l'obbligo deontologico di preservare il decoro della professione, di adottare un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto, onestà, e di osservare il segreto professionale.

ART. 29)

Il TSLB acquisisce direttamente, nei casi dovuti, il consenso informato della persona ovvero verifica che tale consenso sia stato acquisito da altre figure professionali competenti; il TSLB non esegue test diagnostici ed altri atti e prestazioni se la persona ha espresso dissenso; è fatta salva l'esecuzione di ordini legittimi emessi dall'autorità competente in materia di igiene e profilassi pubblica, in conformità alla normativa vigente ed in presenza dei relativi presupposti.

TITOLO 6 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ART. 25)

Il TSLB assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento della propria attività lavorativa, eccezion fatta per le comunicazioni richieste dalla normativa vigente, e si astiene dal ricercare informazioni e dati riservati attraverso mezzi illegali. È obiettivo primario del TSLB garantire e tutelare la sicurezza e la protezione dei dati e delle informazioni riservate o personali relative alla persona, agendo con la massima cautela e cura ed evitando la manipolazione e la divulgazione dei dati sensibili.

ART. 26)

Il TSLB assicura una corretta informazione, sia verbale che scritta, in ordine agli atti di sua competenza e ai fatti significativi della sua pratica lavorativa. Nelle comunicazioni il TSLB assicura, oltre la stretta osservanza della normativa vigente, anche il rigore richiesto dalla professione, nonché il rispetto del presente Codice.

ART. 27)

Il TSLB si impegna ad utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici in conformità alle normative vigenti in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e tutela dei dati sensibili. Nell'utilizzo delle tecnologie garantisce la riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche adottate. Custodisce e non diffonde i codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

ART. 28)

Il TSLB utilizza le reti digitali, il web e i social media, con cautela, e mantiene aggiornate le informazioni, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità. Qualora si trovi ad intervenire pubblicamente, il TSLB ha l'obbligo deontologico di preservare il decoro della professione, di adottare un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto, onestà, e di osservare il segreto professionale.

ART. 29)

Il TSLB acquisisce direttamente, nei casi dovuti, il consenso informato della persona ovvero verifica che tale consenso sia stato acquisito da altre figure professionali competenti; il TSLB non esegue test diagnostici ed altri atti e prestazioni se la persona ha espresso dissenso; è fatta salva l'esecuzione di ordini legittimi emessi dall'autorità competente in materia di igiene e profilassi pubblica, in conformità alla normativa vigente ed in presenza dei relativi presupposti.

TITOLO 6 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ART. 25)

Il TSLB assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, acquisite e/o elaborate in occasione dell'espletamento della propria attività lavorativa, eccezion fatta per le comunicazioni richieste dalla normativa vigente, e si astiene dal ricercare informazioni e dati riservati attraverso mezzi illegali. È obiettivo primario del TSLB garantire e tutelare la sicurezza e la protezione dei dati e delle informazioni riservate o personali relative alla persona, agendo con la massima cautela e cura ed evitando la manipolazione e la divulgazione dei dati sensibili.

ART. 26)

Il TSLB assicura una corretta informazione, sia verbale che scritta, in ordine agli atti di sua competenza e ai fatti significativi della sua pratica lavorativa. Nelle comunicazioni il TSLB assicura, oltre la stretta osservanza della normativa vigente, anche il rigore richiesto dalla professione, nonché il rispetto del presente Codice.

ART. 27)

Il TSLB si impegna ad utilizzare gli strumenti e i servizi informatici o telematici in conformità alle normative vigenti in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e tutela dei dati sensibili. Nell'utilizzo delle tecnologie garantisce la riservatezza, la pertinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle tecniche adottate. Custodisce e non diffonde i codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

ART. 28)

Il TSLB utilizza le reti digitali, il web e i social media, con cautela, e mantiene aggiornate le informazioni, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità. Qualora si trovi ad intervenire pubblicamente, il TSLB ha l'obbligo deontologico di preservare il decoro della professione, di adottare un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto, onestà, e di osservare il segreto professionale.

ART. 29)

Il TSLB acquisisce direttamente, nei casi dovuti, il consenso informato della persona ovvero verifica che tale consenso sia stato acquisito da altre figure professionali competenti; il TSLB non esegue test diagnostici ed altri atti e prestazioni se la persona ha espresso dissenso; è fatta salva l'esecuzione di ordini legittimi emessi dall'autorità competente in materia di igiene e profilassi pubblica, in conformità alla normativa vigente ed in presenza dei relativi presupposti.

TITOLO 7 UNIVERSITA' E STUDENTI

ART. 30)

Il TSLB, riconoscendo negli studenti il futuro della Professione, mette interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenze, competenze, esperienza e abilità professionali al fine di facilitare il processo di costruzione della Figura Professionale, attraverso l'impegno in attività tutoriali e docenza, nonché nella direzione delle attività didattiche, se in possesso di idonei requisiti.

ART. 31)

Il TSLB è competente nel progettare e attivare processi di apprendimento, fondamentali nelle Attività Tutoriali del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, ed è responsabile sia della formazione degli studenti, attuata attraverso addestramenti e insegnamenti teorico-pratici, sia degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.

ART. 32)

Il TSLB, nell'esercizio tutoriale, è in grado di intervenire sui punti nodali del processo di apprendimento in modo efficace, inquadrando l'attività formativa come un'esperienza caratterizzata dall'acquisizione di nuove conoscenze teorico-pratiche e dallo sviluppo di competenze operative, di capacità decisionali e di operare in equipe multi professionale.

ART. 33)

Il TSLB esperto può contribuire alla esperienza formativa del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, attuando il Progetto Formativo e assumendo incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare di riferimento, MED/46, riguardanti l'attività scientifica e didattico- formativa delle Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio.

ART. 34)

Il TSLB esperto possiede le competenze necessarie per ricevere l'affidamento di incarichi di insegnamento nei settori scientifici disciplinari riservati ai laureati specialisti nelle professioni sanitarie, dove può contribuire al progetto formativo con insegnamenti tecnici, tecnologici, storico-legislativi, organizzativi, etici e deontologici della Professione.

TITOLO 8 TECNOLOGIE, BIOSICUREZZA E AMBIENTE

ART. 35)

Il TSLB fornisce il proprio parere tecnico professionale sulle caratteristiche delle tecnologie, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie scelte alla reale utilità delle stesse; contribuisce al miglioramento ed al mantenimento delle relazioni con i portatori di interessi, segnalando situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

ART. 36)

Il TSLB osserva le procedure e le pratiche per garantire la biosicurezza, evitando l'utilizzo improprio di agenti chimici e biologici; durante la pratica lavorativa, effettua valutazioni preventive del rischio derivante dai campioni trattati e adotta le necessarie precauzioni per evitare il rilascio nell'ambiente di agenti infettanti o modificati geneticamente, in stretta collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

ART. 37)

Il TSLB mette in atto strategie di prevenzione, attraverso precauzioni di biocontenimento e l'adozione di specifiche misure di protezione, al fine di tutelare la salute degli operatori e dell'ambiente; è tenuto al rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, secondo la normativa vigente, mettendo in atto misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione ad agenti chimici e biologici e garantire che i rifiuti pericolosi non vengano dispersi nell'ambiente.

ART.38)

Il TSLB nell'espletamento delle attività di competenza è impegnato nella salvaguardia ambientale, a difesa e protezione dell'ecosistema, attento ad un uso appropriato e consapevole di prodotti chimici, soprattutto se pericolosi e nocivi, utilizzando in maniera razionale le risorse naturali, con particolare attenzione all'acqua e all'energia, nonché all'utilizzo appropriato della stampa cartacea.

TITOLO 9 SALA SETTORIA, BIOBANCA E TEST GENETICI

ART. 39)

Il TSLB è consapevole che il riscontro diagnostico deve essere svolto nel pieno rispetto del cadavere, che tutte le azioni svolte in sala settoria sono giustificate da un preciso e determinato fine diagnostico e sono pertinenti alle indagini da effettuare; l'attività lavorativa del TSLB in questo contesto deve svolgersi con professionalità, competenza e autonomia, secondo principi di umanità e rispetto del corpo senza vita, quale vestigio di una pregressa esistenza umana.

ART. 40)

Il TSLB ha il dovere e la responsabilità di segnalare ogni mancanza di rispetto o decoro nei confronti del cadavere, e ogni eventuale inadeguatezza che riguardi la struttura della sala settoria o gli strumenti utilizzati e che possa invalidare l'esame o possa arrecare danno alla sicurezza degli operatori.

ART. 41)

Il TSLB, qualora il cadavere sia oggetto di procedimenti notificati alla autorità giudiziaria, si uniforma alle direttive impartite dai funzionari pubblici e competenti, attenendosi alle procedure vigenti, in osservanza del regolamento di polizia mortuaria.

ART. 42)

Il TSLB vigila sull'utilizzo, secondo criteri di bioetica e trasparenza, di tessuti e cellule stoccati nelle biobanche, assicurando quanto previsto dalla normativa specifica in merito alla riservatezza dei dati dei donatori e dei riceventi; è consapevole che l'analisi e la conservazione dei tessuti/cellule donate deve essere svolta nel pieno rispetto del donatore.

ART. 43)

Il TSLB, nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali che riguardano le analisi sul corredo genetico umano, raccoglie, conserva e utilizza materiale biologico osservando i criteri di bioetica e il consenso informato, tutelando la privacy, con la massima riservatezza e scrupoloso rispetto per le norme sulla protezione dei dati personali.

ART. 44)

Il TSLB, consapevole che ogni test genetico può essere attuato solo se espressamente richiesto dalla persona, vigila che dati genetici e campioni biologici vengano utilizzati solo con consenso libero e informato, senza scopo di lucro, assicurando sicurezza e riservatezza, e che il rifiuto di prestare il consenso o il ritiro dello stesso non porti ad alcuna forma di discriminazione nei confronti della persona assistita.

ART. 45)

Il TSLB segnala alle autorità competenti ogni eventuale violazione rispetto alla diffusione di risultati di test genetici, allo stoccaggio non regolamentare di campioni biologici, alla esecuzione di diagnosi prenatali senza finalità cliniche, di prevenzione o di ricerca debitamente autorizzate, o rispetto a interventi sull'embrione non motivati dal rischio di sviluppo di patologie e senza ricorso a specifiche Commissioni Etiche.

TITOLO 10 MEDICINA MILITARE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SPERIMENTAZIONE ANIMALE

ART. 46)

Il TSLB che presta servizio in ambito militare, assicura il più alto livello di competenze tecnico scientifiche e agisce secondo il principio di massima efficacia, ponendosi a disposizione delle autorità competenti in caso di calamità; non si presta alla produzione di armamenti biologici o biotecnologici, e si impegna a denunciare qualsiasi trattamento disumano e/o crimine contro la persona e l'umanità di cui viene a conoscenza.

ART. 47)

Il TSLB contribuisce alla cooperazione internazionale attraverso attività di sensibilizzazione sul territorio, organizzando eventi, formazione agli operatori sanitari e sostegno alle strutture sanitarie e ai gruppi vulnerabili.

ART. 48)

Il TSLB favorisce e mette in atto tutti gli interventi tecnologici in grado di sostituire in modo scientificamente valido la sperimentazione di animali da laboratorio; effettua sperimentazione su animali solo se consentito, nel rispetto e salvaguardia degli aspetti bioetici previsti, con mezzi idonei ad evitare nel modo migliore possibile ogni sofferenza.

ART. 49)

Il TSLB garantisce l'implementazione e l'applicazione di protocolli idonei alla salvaguardia della sperimentazione in ambienti dedicati; il TSLB ha facoltà di esprimere obiezione di coscienza in merito alla sperimentazione con utilizzo di animali.

TITOLO 11 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME SANZIONATORIE

ART. 50)

Il TSLB conosce ed osserva il Codice deontologico. L'inosservanza delle norme contenute nel presente Codice ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, dignità ed al corretto esercizio della professione sono sanzionate dall'Ordine professionale di appartenenza.

ART.51)

Il TSLB che non osservi le norme contenute nel presente Codice, nonché le disposizioni applicabili all'esercizio professionale, ivi comprese le linee guida, le raccomandazioni e le buone pratiche, è sottoposto a procedimento disciplinare. Il competente Ordine ha il compito di verificare la fondatezza degli addebiti pervenuti e, laddove li ritenga fondati, di porre in essere i procedimenti inerenti all'adozione delle sanzioni disciplinari, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Codice. Le sanzioni disciplinari devono essere adeguate alla volontarietà ed alla gravità del fatto, devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, inerenti la condotta del professionista.

ART.52)

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

a) sanzioni formali, che non incidono sulla continuità dell'esercizio professionale:

1. avvertimento: richiamo in ordine alla violazione compiuta, con contestuale avvertimento che tale comportamento non abbia più a ripetersi;
2. censura: richiamo scritto, che consiste nell'adozione del provvedimento di biasimo formalizzato nei confronti dell'iscritto.

b) sanzioni sostanziali, che comportano in via temporanea e/o definitiva la perdita della qualità di esercente la professione sanitaria:

1. sospensione temporanea dall'esercizio professionale da uno a sei mesi;
2. radiazione dall'Albo o dall'Elenco speciale ad esaurimento, con cancellazione ed estromissione dall'Ordine professionale di appartenenza e con correlato divieto permanente di esercitare la professione.

DISPOSIZIONE FINALE

Gli Ordini TSRM e PSTRP recepiscono il presente Codice, nel quadro dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e ne garantiscono l'osservanza. Gli Ordini TSRM e PSTRP provvedono a consegnare ufficialmente il Codice deontologico o, comunque, a renderlo noto ai singoli iscritti all'Albo o all'Elenco speciale ad esaurimento, nonché a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia. Il presente Codice resta in vigore fino alla sua revisione, che potrà essere effettuata in ogni momento, attraverso integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, secondo le esigenze di adeguamento che verranno evidenziate nel corso del tempo a livello professionale e di Federazione. Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti dei TSLB che si ispirano e si attuano, nell'agire quotidiano, ai principi espressi nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

A cura della Commissione Albo Nazionale

Saverio Stanziale

Salvatore Antonino Distefano

Amalia Magaldi

Raffaele Lamanna

Fulvia Pasi

Norma Agnese Saletta

Clemente Santonastaso

Gianluca Signoretti

Andrea Tandelle

Con il contributo delle Commissioni Deontologica

Marina Bertolini

Marina Foroni

Mauro Mancini

Danilo Pennetta

Angelo Ricotta

Si ringraziano le Commissioni Albo Territoriali per la collaborazione.

